



COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Comune di antica tradizione ceramica
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO

DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

SU AREE PUBBLICHE

(legge Regionale 7 gennaio 2000 n.1 art.26)

(deliberazione Consiglio Comunale n.50 del 03/11/2000)

CAPO I
Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1
Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche
(deliberazione C.C. di presa d'atto n.29 del 24.4.97 e ordinanza n.78 del 27.8.97)

Scheda n. 01

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Mazzini –Piazza Ferrigno**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato settimanale: **martedì**
- b) ubicazione Via Mazzini – Piazza Ferrigno
- c) superficie complessiva dei posteggi mq. 100 ; -
- d) totale posteggi n. 4 di cui:
 - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. /_ riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b), -
 - n. __riservati ai portatori di handicap
- e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. /_ riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. __
 - posteggi su area scoperta n. /_ riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. __
 - posteggi su area scoperta n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 100
 - box fissi al suolo n. /_ per una superficie complessiva di mq. /_
 - vani in muratura n. /_ per una superficie complessiva di mq. /_
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato 1) nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.
- h) Per la sosta dei veicoli di eventuali acquirenti può essere utilizzato il parcheggio sito al Rione palazzine alluvionati.

Scheda n. 02

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Mazzini –Piazza Ferrigno**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato settimanale: **mercoledì**
- b) ubicazione Via Mazzini –Piazza Ferrigno
- c) superficie complessiva dei posteggi mq. 100 ; -

- d) totale posteggi n. 4 di cui:
- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. 1 riservato ai produttori agricoli -(L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b), -
 - n. _/_ riservati ai portatori di handicap
- e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
- posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 25 posteggi su area scoperta n._/_ riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. _/_
 - posteggi su area scoperta n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 75
 - box fissi al suolo n. _/_ per una superficie complessiva di mq. _/_
 - vani in muratura n. _/_ per una superficie complessiva di mq. _/_
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato 2) nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva,
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.
- h) Per la sosta dei veicoli di eventuali acquirenti può essere utilizzato il parcheggio sito al Rione palazzine alluvionate.

Scheda n. 03

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Mazzini –Piazza Ferrigno**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato settimanale: venerdì**
- b) ubicazione Via Mazzini –Piazza Ferrigno**
- c) superficie complessiva dei posteggi mq. 100;**
- d) totale posteggi n. 4 di cui:
- n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n._/_ riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b), -
 - n. _/_ riservati ai portatori di handicap
- e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
- posteggi su area scoperta n. _/_ riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq._/_
 - posteggi su area scoperta n. _/_ riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq._/_
 - posteggi su area scoperta n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 100
 - box fissi al suolo n. _/_ per una superficie complessiva di mq. _/_
 - vani in muratura n. _/_ per una superficie complessiva di mq. _/_
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato 3) nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

- g) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.
- h) Per la sosta dei veicoli di eventuali acquirenti può essere utilizzato il parcheggio sito al Rione palazzine alluvionati.

Scheda n. 04

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Mazzini –Piazza Ferrigno**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato settimanale: **sabato**
- b) ubicazione Via Mazzini –Piazza Ferrigno
- c) superficie complessiva dei posteggi mq. 100; -
- d) totale posteggi n. 4 di cui:
- n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. _/_ riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b), -
 - n. _/_ riservati ai portatori di handicap
- e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
- posteggi su area scoperta n. _/_ riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. _/_
 - posteggi su area scoperta n. _/_ riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. _/_
 - posteggi su area scoperta n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. **100**
 - box fissi al suolo n. _/_ per una superficie complessiva di mq. _/_
 - vani in muratura n. _/_ per una superficie complessiva di mq. _/_
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato 4) nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.
- h) Per la sosta dei veicoli di eventuali acquirenti può essere utilizzato il parcheggio sito al Rione palazzine alluvionati.

Scheda n. 05

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **via Pellegrino fraz. Marina** caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato settimanale : **mercoledì**
- b) ubicazione via Pellegrino fraz. Marina;
- c) superficie complessiva dei posteggi mq. **147**;
- d) totale posteggi n. 7 di cui:

- n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 112000 art. 27)-,
 - n. / riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 112000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. / riservati ai portatori di handicap
- e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
- posteggi su area scoperta n. / riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. /
 - posteggi su area scoperta n. / riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. /
 - posteggi su area scoperta n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione- di commercio su aree pubbliche per una superficie complessiva di mq. **147**
 - box fissi al suolo n. / per una superficie complessiva di mq. /
 - vani in muratura n. / per una superficie complessiva di mq. /
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato 5) nella quale sono indicati:
- del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.
- h) Per la sosta dei veicoli di eventuali acquirenti potranno essere utilizzate le aree di parcheggio limitrofe.

Scheda n. 06

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **via Pellegrino fraz. Marina** caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato stagionale: **1 aprile – 30 settembre**
- b) ubicazione via Pellegrino fraz. Marina;
- c) superficie complessiva dei posteggi mq. 22
- d) totale posteggi n. 1 di cui:
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27)-,
 - n. / riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 112000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. / riservati ai portatori di handicap
- e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. / riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. /
 - posteggi su area scoperta n. / riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. /
 - posteggi su area scoperta n. / riservati ai titolari di autorizzazione- di commercio su aree pubbliche
 - per una superficie complessiva di mq. /
 - box fissi al suolo n. 1 per una superficie complessiva di mq. 22
 - vani in muratura n. / per una superficie complessiva di mq. /

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato 6) nella quale sono indicati:

- dei mercato, la delimitazione dell'arca di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.
- h) Per la sosta dei veicoli di eventuali acquirenti potranno essere utilizzate le aree di parcheggio limitrofe.

Art. 2

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione con posteggio di cui agli artt. 27 e 41 della L.R. 1/2000.

- 1) Per effetto di quanto dispongono gli artt. 27 e 41 della L.R- 1/2000, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio libero e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato,
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della domanda.
- 2) I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dagli artt 27 e 41 della Legge seguendo lo schema (allegato 7) al presente Regolamento. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori debbono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi.
- 3) Oltre a quanto previsto dal comma 2 dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
- 4) Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Art. 3

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di presenze;
 - maggiore anzianità di autorizzazioni con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
- 2) I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
- 3) E' consentita, in virtù della stagionalità cui soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art 4

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore
2. In relazione alle disposizioni di cui all' art. 26, comma 1, lettera b) della legge Reg. 1/2000, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità d' anzianità di presenze nel mercato il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In case di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della legge R- 1/2000, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R- 1/2000 ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comune secondo le modalità di cui al comma 2.
 6. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 1/2000, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 5

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di presenze;
 - maggiore anzianità di autorizzazione con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90;
- 2) Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della denuncia di inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione per l' ammissione al posteggio che sia esibita una certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente al periodo di un anno.

Art. 6

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

- 1) In conformità alla Legge R.1/2000, la presenza effettiva in un mercato sarà computata indipendentemente dal fatto che l'operatore abbia potuto svolgere o meno l'attività.
- 2) La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità In termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazione di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.
- 3) Il Vigile, a tanto incaricato, dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato.

Art. 7

Revoca e rinuncia della concessione decennale dei posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 3 (tre) mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un quarto del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. La concessione viene, altresì, revocata in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione dovuta ai sensi di legge.
3. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'art.41 comma 16 della L.R. 1/2000 e dall'art.29 del D.Lgs.114/98.
- 4) L'operatore che intende rinunciare al posteggio dovrà trasmettere la comunicazione con raccomandata a.r.

Art. 8

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

- 1) Ai sensi dell'art. 4 1, comma 16 della L.R. 1/2000 e dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere Individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - in conformità, se possibile, alle scelte dell'operatore,
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati. semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione,
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
- 2) Ai sensi della L.R. 1/2000 per lo spostamento o la soppressione di un mercato alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree ed i relativi posteggi, con proprio e motivato provvedimento a fissare il termine per il definitivo trasferimento.

Art. 9

Durata delle concessioni

- 1) le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
- 2) Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sul mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Art. 10

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11

Normativa igienico - sanitaria

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2/3/2000 cui sono adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
- 2) L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario

Art. 12

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale .
4. Al servizio di vigilanza igienico- sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ASL.
5. Il Sindaco provvede, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, a fissare gli orridi carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori ai fini pubblicitari.
8. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
9. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendite, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
11. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

12. Entro il 30 marzo di ogni anno sentite le organizzazione di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati e delle aperture domenicali o festive.
13. L'assenza dell'operatore in concessione o la presenza dell'operatore giornaliero, nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è conteggiata.

Art. 13
Determinazione degli orari

- 3) Ai sensi della Legge R. 22 luglio 1998, n. 38, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco, ed è così determinato:
inizio delle vendite entro le ore 7,30
termine delle vendite entro le ore 14.00
- 4) In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologiche trattate. E Sindaco provveda altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti ed a determinare le aperture straordinarie Domenicali o Festive del mercato.

Art. 14
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente art.13.-
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

CAPO II

**MERCATI STRAORDINARI, FIERE PROMOZIONALI
E COMMERCIO SU AREE DEMANIALI**

Art. 15
Mercati straordinari

Il mercato straordinario, in quanto edizione aggiuntiva del mercato tradizionale, è programmato entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgerà senza la riassegnazione dei posteggi.

Art. 16
Fiere Promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree e possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 10 per cento dei posteggi da assegnare.
3. Alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 22.
4. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto

richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Art 17

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 114/1998, e, solamente, previa autorizzazione dell'autorità competente e alle condizioni da essa previste.
2. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato; alla scadenza è chiesto il rinnovo.

Art. 18

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale e, comunque, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio.
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori di età inferiore ai 30 anni.

CAPO III

Commercio itinerante

Art. 19

Zone consentite

- 1) Ai sensi degli artt. 25 e 32 della L.R- n. 1/2000 l'attività in forma itinerante deve essere esercitata al di fuori delle aree di mercato ed a una distanza minima di 500 metri dalle stesse.
- 2) Le aree nelle quali può essere esercitato il commercio in forma itinerante sono le seguenti (allegato 7):
 - **Vietri:** pal. IACP, palaz.Alluvionate, via Madonna degli Angeli, via Mazzini-Colombo;
 - **Albori:** piazzetta parcheggio;
 - **Benincasa:** via Bottaio(adiacenze .plessso scolastico. e adiacenze chiesa S.Francesco);
 - **Dragonea:** via Vallone(adiacenze palazzine.GESCAL, e adiacenze pal. IACP), località Iaconti e località Padovani (nei pressi della cappellina);
 - **Marina:** via Pellegrino (piazza Bagnara) via Colombo (piazzola lato destro hotel La lucertola)

- **Molina:** via D'amico (piazza 1° ponte e località Croce) via Chellavanna (2 ponte) ,via Arbosto(pal.Alluvionati)
 - **Raito:** via Nuova Raito (pressi Hotel Raito), via Gianturco (adiacenze Bar e Chiesa) , via S.Vito (parcheeggio e piazzetta pal. GESCAL), via Le Camere (adiac. Scuole elementari)
- 3) Tutte le altre zone del Comune sono interdette all'esercizio del commercio in forma itinerante a tutti gli operai commerciali ancorché in possesso di autorizzazione amministrativa.
 - 4) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
 - 5) E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare nelle aree pubbliche interessate di cui al comma 2).
 - 6) L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 - 7) L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell' esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui art. 5 del Decreto Legislativo 114198, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

Art. 20

Rappresentazione cartografica

Presso la polizia municipale e l'ufficio commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 21

Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è così determinato: ore 8.00 – ore 14.00.-

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.
2. Le variazioni di cui al comma 1) comportano l'aggiornamento in tempo reale degli elaborati cartografici da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.

Art 23

Validità delle presenze

1. Ai sensi della L.R. 1/2000, in caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita, su delega, ai dipendenti ed ai collaborati familiari. L'amministrazione Comunale, in base alle indicazioni dell'operatore e senza onere alcuno, provvederà ad annotare tali nominativi nell'autorizzazione, nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Specificare che i delegati devono possedere i requisiti previsti dalla legge.
2. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Art. 24 **Produttori agricoli**

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n.59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art.19 della legge n.241/1990 e del DPR n.300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Art 25 **Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (cocomero, frutti vari ecc.) o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Art. 26 **Bandi Comunali**

Il Bando Comunale è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Art. 27 **Sanzioni**

1) In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D.Lgs. n. 114/1998.

1-) Per quanto concerne l'occupazione abusiva di suolo pubblico, occupazione in eccedenza alla concessione, compresa l'esposizione di merce appesa alle tende parasole od altro, e per tutto quanto in contrasto con il presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, comma 2 e 3, dei D.Lgs. n. 114/98.

Art. 28 **Abrogazione precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

COMUNE DI VIETRI SUL MARE

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI (Legge Regionale 07 Gennaio 2000 – n. 1 - articolo 27)

IL _____

- Vista la Legge Regionale 07 Gennaio 2000, n.1;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all' interno delle aree mercatali dei Comune;

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'ari 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/1998.
2. **I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno compreso, al giorno compreso.**
Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
Maggiore anzianità di presenza maturata, dal soggetto richiedente nell'ambito dei mercato;
Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A-R.. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di presenze;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti _____ di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.
6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal bando. Nei

B. SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di raccomandata a.r. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
dei Comune di
VIETRI SUL MARE

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. N. 114/1998.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____ residente a _____ (_____) in via
_____ n. _____ CF/P.IVA n. _____

CHIEDE

1. Che **gli venga assegnato in concessione decennale** il posteggio / i posteggi n. _____ o, in alternativa un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____ della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto in _____

A TAL FINE DICHIARA

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle dei dante causa, nel mercato sono _____;
- b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____

CHIEDE INOLTRE

2. che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.114/1998;

A TAL FINE DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n.114/1998 (solo per il settore alimentare),

Inoltre si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data,

Firma

INDICE

CAPO 1

Norme svolgimento attivita' di mercato

Art. 1	Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche	
pag.		2
Art. 2	Criteri assegnazione pluriennale posteggi riservato titolari autorizzazione tip."A"	
"		6
Art. 3	Criteri assegnazione pluriennale posteggi riservati ai produttori agricoli	
"		6
Art. 4	Modalità assegnazione posteggi occasionalmente liberi o non assegnati	
"		6
Art. 5	Criteri assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli	
"		7
Art. 6	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	
"		7
Art. 7	Revoca e rinuncia delle concessioni decennali dei posteggi	
"		8
Art. 8	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	
"		8
Art. 9	Durata delle concessioni	
"		8
Art.10	Tariffe delle concessioni del suolo pubblico	
"		9
Art.11	Normativa igienico- sanitaria	
"		9
Art.12	Norme in materia di funzionamento dei mercati	
"		9
Art.13	Determinazione degli orari	
"		10
Art.14	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	
"		10

CAPO II

Mercati straordinari fiere promozionali e commercio su aree demaniali

Art.15	Mercati straordinari	
pag.		10
Art.16	fiere promozionali	
"		10
Art.17	svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali	
"		11
Art.18	Posteggi fuori mercati	
"		11

CAPO III

Commercio itinerante

Art.19 zone consentite

pag. 11

Art.20 Rappresentazione cartografica

“ 12

Art.21 determinazione orari

“ 12

CAPO IV

Disposizioni finali

Art.22 Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi

pag. 12

Art.23 validità presenze

“ 12

Art.24 produttori agricoli

“ 13

Art.25 attività stagionali

“ 13

Art.26 Bandi comunali

“ 13

Art.27 sanzioni

“ 13

Art.28 Abrogazioni precedenti disposizioni.

“ 13